

# Università degli Studi di Napoli Federico II



**Scuola Politecnica e delle Scienze di Base**

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

**Corso di Laurea in**

**Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio**

Tesi di laurea

*"Gestione dei terreni e rocce di scavo"*

**Relatore:**

Ch.mo Prof.

Francesco Pirozzi

**Candidata:**

Angela D'Alterio

Matr.: 518/743

Anno Accademico 2013-2014

Il problema della gestione delle terre e rocce da scavo, che ha impegnato nel passato prevalentemente le Regioni (e le Agenzie) interessate dalla realizzazione di grandi opere, per effetto dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi, ha assunto, da alcuni anni, una dimensione più diffusa, allo scopo di valutarne il riutilizzo ogni qual volta ne ricorrano le condizioni.

Nonostante tali provvedimenti, permangono, tuttavia, elementi di scarsa chiarezza e di dubbia interpretazione, che richiedono coerenza interpretativa pur nell'ottica di cogliere lo spirito delle motivazioni che hanno portato alle modifiche normative, ovvero quello di "semplificare" e favorire, sul piano amministrativo, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, limitando il ricorso a forme di smaltimento definitive, onerose e di "impatto" sul territorio.

Qualsiasi attività edilizia, dalla piccola costruzione alle grandi opere, presuppone l'escavazione del suolo e quindi la produzione di terre e rocce, che è opportuno, di norma, recuperare o riutilizzare. L'attuale normativa prevista nella parte IV del D.Lgs 152/06 non esclude automaticamente le terre e rocce da scavo dall'ambito dei rifiuti, dal momento che esse possono essere identificate e classificate come tali in funzione del contenuto di sostanze contaminanti eventualmente contenute. Il DM 161/2012, regolamento di attuazione dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006, ha specificato i criteri quali/quantitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo siano classificabili come sottoprodotti e gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Il possibile riutilizzo delle terre e rocce da scavo molto si fonda, quindi, sulla distinzione tra *rifiuto* e *sottoprodotto*.

Ai sensi dell'art 187 del D.Lgs 152/2006 si definisce *rifiuto* qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Lo stesso Decreto classifica i rifiuti in funzione della loro origine (RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI) ovvero della loro pericolosità (RIFIUTI PERICOLOSI, RIFIUTI NON PERICOLOSI).

Il materiale di scavo può essere considerato come sottoprodotto e non come rifiuto se risponde a determinati requisiti, di ordine sia sostanziale che formale, quali:

- è generato durante la realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- è idoneo ad essere utilizzato direttamente, cioè senza subire ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
- soddisfa determinati requisiti di qualità ambientale;
- è utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo, nella medesima opera o in un'opera diversa o in processi produttivi.

La sussistenza dei requisiti deve essere verificata dal Proponente attraverso il Piano di Utilizzo. Il Proponente è il committente dell'opera nella quale si producono terre e rocce da scavo ed ha il compito di presentare il Piano di Utilizzo "all'Autorità Competente" ovvero all'Autorità, titolare del procedimento, cui compete l'approvazione del progetto di produzione, costituita: dall'Amministrazione precedente, nel caso di opera sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA); dall'Amministrazione che rilascia il permesso di costruire o riceve la Denuncia di Inizio Attività; dall'Amministrazione pubblica responsabile dei lavori pubblici previsti dal comma 4 dell'art. 186 del d.lgs. 152/2006.

La "Valutazione di Impatto Ambientale" è un procedimento di natura tecnico/amministrativa teso ad individuare preventivamente gli effetti negativi e/o positivi che determinati progetti pubblici o privati possono comportare sull'ambiente, al fine di giudicarne la "compatibilità" con l'ambiente interessato, ed individuare le soluzioni più idonee per uno sviluppo sostenibile.

Tale valutazione si configura come un procedimento di carattere endoprocedimentale, cioè collocato all'interno di un procedimento autorizzativo principale, da attuarsi e concludersi prima di quest'ultimo. La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ha termine con un provvedimento obbligatorio, espresso e motivato, che

tiene conto dei risultati di una specifica istruttoria tecnica nonché della consultazione con il pubblico. L'esito di tale provvedimento è vincolante per la conclusione del procedimento di autorizzazione, in quanto nel caso di esito negativo il progetto non può essere autorizzato, mentre nel caso di esito positivo l'autorizzazione deve recepirne tutte le eventuali prescrizioni.

In base alle disposizioni della Legge di conversione del D. Lgs 43 (entrata in vigore il 21 giugno 2013), la disciplina per il riutilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prevedeva tre ipotesi:

- DM 161/2012 per i lavori sottoposti a VIA o AIA;
- disciplina ex art. 186 per i piccoli cantieri;
- disciplina ex art. 184-bis, comma 1, per tutti gli altri cantieri.

A seguito della promulgazione della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (vigente dal 21/8/2013 e costituente la conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013), sono state azzerate le disposizioni precedenti. Infatti: l'art. 41, comma 2, introduce nell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 il comma 2 bis, che limita l'applicazione del DM 161/2012 alle terre e rocce da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o AIA; l'art. 41-bis, commi da 1 a 4, contiene una disciplina di semplificazione in base alla quale il proponente o il produttore attesta il rispetto di determinate condizioni che consentono di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti mediante una "autocertificazione"; l'art. 41-bis, comma 5, prevede che la disciplina semplificata si applichi, oltre che ai piccoli cantieri, anche ai materiali da scavo derivanti da cantieri di dimensioni superiori ai 6000 mc relativi ad attività od opere non soggette a VIA o AIA.

Sulla base di quanto è disposto dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, l'ambito di applicazione del DM 161/2012 è ulteriormente circoscritto solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Appare quindi modificato il precedente quadro normativo (DM 161/2012), passando da tre a quattro alternative diverse della gestione dei materiali da scavo:

- 1) riutilizzo nel sito di produzione;
- 2) riutilizzo in sito diverso da quello di produzione;
- 3) riutilizzo come sottoprodotto;
- 4) recupero come rifiuto.

Nel caso di riutilizzo nel sito di produzione, è richiesta una dichiarazione del Proponente, che attesti che il sito non sia contaminato, che non sia sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e che non si sia verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.

In ogni caso, al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, devono essere immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Resta salva la facoltà degli enti di procedere ad un controllo ed una verifica al fine di accertare che le terre e rocce non siano contaminate. A tale riguardo, è interessante segnalare quanto previsto dalla Regione Piemonte sulla base dell'art. 6 della L.R. 42/2000, nel caso di dismissione di un sito industriale/commerciale, ha stabilito che sia necessario effettuare la caratterizzazione delle terre e rocce nei casi di siti rientranti in particolari tipologie, potenzialmente contaminati (quali serbatoi o cisterne interrate, dismesse, rimosse o in uso, contenenti nel passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate pericolose). Nel caso di variazione di destinazione d'uso in residenziale o agricolo, al fine di accertare che le terre e rocce da scavo siano compatibili con la nuova destinazione, la caratterizzazione dovrà dimostrare il rispetto delle CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, ossia i limiti per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale o i limiti di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi).